

Oggetto:	Centro interuniversitario di economia applicata c.MET05 – adesione		
N. o.d.g. 5.5	C.d.A. 26.7.2019	Verbale n. 8/2019	UOR: Area Affari generali

qualifica	nome e cognome	presenze
Rettore	Francesco Adornato	P
Componenti interni	Gianluca Contaldi	P
	Andrea Dezi	AG
	Catia Giaconi	P
	Elena Cedrola	P
Componenti esterni	Maurizio Vecchiola	AG
	Galileo Omero Manzi	P
Rappresentanti studenti	Gianmarco Mereu	P
	Alessia Bottone	P

Il Consiglio di amministrazione

esaminata la relazione istruttoria predisposta dall'ufficio competente con i relativi allegati documentali;

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso formulata;

visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l'attestazione di regolarità tecnico-giuridica prescritta dall'articolo 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione;

visto l'articolo 91 del d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382 in materia di collaborazione interuniversitaria e di costituzione, tramite convenzioni tra le università interessate, di centri di ricerca o centri di servizi interuniversitari;

richiamato l'articolo 1 comma 3 dello Statuto di autonomia, emanato con d.r. n. 210 del 29 marzo 2012, a norma del quale *“l'Università promuove il libero svolgimento delle attività di studio, insegnamento e ricerca; la più ampia collaborazione con le altre università, con le istituzioni di alta cultura e con le accademie italiane e straniere; l'apertura alla comunità scientifica nazionale e internazionale; la stabile cooperazione con le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali”*;

richiamato l'articolo 44 commi 1 e 2 del medesimo Statuto di autonomia, i quali prevedono, rispettivamente, che *“per attività di ricerca di rilevante impegno e di notevole interesse che si esplicino su progetti di durata pluriennale e coinvolgano più università, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, l'Ateneo può concorrere alla costituzione di centri interuniversitari di ricerca ”* e che *“la convenzione istitutiva indica la struttura organizzativa, le risorse, le competenze e le norme di funzionamento del centro. Partecipano all'attività del centro i professori, i ricercatori e il personale tecnico-amministrativo appartenente alle università interessate”*;

richiamato l'articolo 108 del Regolamento generale di organizzazione di Ateneo, emanato con d.r. n. 33 del 30 gennaio 2014, il quale stabilisce che *“la partecipazione dell'Università a centri*

interuniversitari di ricerca ai fini dello svolgimento di attività di ricerca di notevole interesse articolate in progetti di natura pluriennale, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto, è approvata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico e su proposta del Consiglio del dipartimento interessato. Il funzionamento del centro è regolato da apposita convenzione stipulata tra le università aderenti, che indica la struttura organizzativa, le risorse e le competenze in capo ai diversi soggetti partecipanti”;

richiamate le deliberazioni del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 13 giugno 2019 e del 10 luglio 2019 con le quali è stata approvata, con voti unanimi, la proposta di adesione al Centro interuniversitario di economia applicata, sulla base dello schema di convenzione per il rinnovo e la modifica dell'originario Centro come predisposto dall'Università degli Studi di Ferrara in qualità di sede amministrativa, ed è stata individuata la prof.ssa Francesca Spigarelli quale referente scientifico per l'Università di Macerata;

considerato che il Centro ha come finalità la promozione dell'attività di ricerca di economia applicata all'analisi delle industrie, dei sistemi locali e delle imprese nel contesto internazionale e in materia di politiche per l'industria e lo sviluppo in un'ottica di confronto fra processi locali e internazionalizzazione nonché la promozione di approcci applicati in materia di politiche per l'industria e lo sviluppo, attraverso studi di caso, *field work*, laboratori permanenti, coinvolgimento di imprese e istituzioni;

considerata l'importanza di favorire la collaborazione scientifica di ordine interuniversitario fra docenti e ricercatori rivolta al suddetto ambito di studio;

esaminato lo schema della convenzione per l'adesione al Centro e ritenuto di approvarne il contenuto;

richiamato il parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 23 luglio 2019;

con voti palesi unanimi;

delibera di approvare la partecipazione dell'Università degli Studi di Macerata al Centro interuniversitario di economia applicata alle politiche per l'industria, lo sviluppo locale e l'internazionalizzazione, in conformità alla convenzione allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, individuando la prof.ssa Francesca Spigarelli quale referente scientifico per l'Università degli Studi di Macerata.

RINNOVO E MODIFICA DELLA CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI ECONOMIA APPLICATA ALLE POLITICHE PER L'INDUSTRIA, LO SVILUPPO LOCALE E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE (per brevità c.MET05 o Centro universitario nazionale di economia applicata).

TRA:

- L'Università degli Studi di Ferrara, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Giorgio Zauli, munito dei necessari poteri di firma;
- L'Università Politecnica delle Marche, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Sauro Longhi, munito dei necessari poteri di firma;
- L'Università degli Studi di Firenze, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Luigi Dei, munito dei necessari poteri di firma;
- L'Università degli Studi di Napoli - L'Orientale, rappresentata dalla Magnifica Rettore Prof.ssa Elda Morlicchio, munito dei necessari poteri di firma;
- L'Università degli Studi di Udine, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Alberto Felice De Toni, munito dei necessari poteri di firma;
- L'Università Ca' Foscari Venezia, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Michele Bugliesi, munito dei necessari poteri di firma;
- L'Università degli studi G. D'Annunzio Chieti Pescara, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Sergio Caputi, munito dei necessari poteri di firma;
- L'Università degli Studi di Macerata, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Francesco Adornato, munito dei necessari poteri di firma;
- L'Università degli Studi del Sannio di Benevento, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Filippo de Rossi, munito dei necessari poteri di firma;
- L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, rappresentata dal Magnifico

Rettore Prof. Antonio Felice Uricchio, munito dei necessari poteri di firma;

- L'**Università degli Studi di Napoli "Parthenope"**, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Alberto Carotenuto, munito dei necessari poteri di firma;

- **Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM**, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Gian Battista Canova, munito dei necessari poteri di firma;

- L'**Università degli Studi di Enna "Kore"**, rappresentata dal Presidente Prof. Cataldo Salerno, munito dei necessari poteri di firma;

- L'**Università degli Studi di Salerno**, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Aurelio Tommasetti, munito dei necessari poteri di firma;

- Il **Politecnico di Milano**, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Ferruccio Resta, munito dei necessari poteri di firma;

NEL SEGUITO CONGIUNTAMENTE DEFINITE "PARTI" O "UNIVERSITÀ"

PREMESSO CHE

- in data 19.07.2006 le Università degli Studi di Ferrara, Politecnica delle Marche e di Firenze hanno sottoscritto la convenzione istitutiva del Centro interuniversitario di Economia Applicata alle politiche per l'industria, lo sviluppo locale e l'internazionalizzazione, denominato in breve d'ora in poi "c.MET05"- convenzione conservata presso l'Università di Ferrara al rep. n. 1461/2006, prot. n. 15931 del 19.07.2006;

- nell'anno 2012 è stata deliberata l'adesione al c.MET05 dell'Università degli Studi di Napoli l'Orientale;

- nell'anno 2014 è stata deliberata l'adesione al c.MET05 delle Università degli Studi di Udine e Ca' Foscari Venezia;

- medio tempore le Università degli Studi G. D'Annunzio Chieti Pescara, di Macerata, del Sannio di Benevento, di Bari Aldo Moro, di Napoli “Parthenope”, Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, di Enna "Kore", di Salerno e Politecnico di Milano hanno manifestato la volontà di aderire al Centro e che il Consiglio di Direzione del c.MET05, riunitosi in data 2/2/2018, ha accolto le richieste di adesione;
- le parti, valutando positivamente le attività fin qui svolte, ritengono di proseguire nella collaborazione rinnovando la suddetta convenzione;
- si rende opportuno modificare la Convenzione stipulata nel 2006, anche in adeguamento alla normativa vigente, includendo tra le parti le nuove adesioni;

SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE STATUTO

Art.1 - Costituzione del Centro

Fra l'Università di Ferrara, Firenze, Politecnica delle Marche, Napoli l'Orientale, Ca' Foscari Venezia, Udine, G. D'Annunzio Chieti Pescara, Macerata, del Sannio di Benevento, di Bari Aldo Moro, di Napoli “Parthenope”, Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, Salerno, Enna "Kore" e Politecnico di Milano è costituito un centro interuniversitario di Economia Applicata alle politiche per l'industria, lo sviluppo locale e l'internazionalizzazione, denominato in breve c.MET05 o Centro universitario nazionale di economia applicata.

Il centro è promosso da:

- Dipartimento di Economia e Management, Università degli studi di Ferrara;
- Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa, Università degli Studi di Firenze;

- Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Università Politecnica delle Marche;
- Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università degli Studi di Napoli "L'Orientale";
- Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia;
- Dipartimento di scienze economiche e statistiche, Università di Udine;
- Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Macerata;
- Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi, Università del Sannio;
- Dipartimento di Business, Diritto, Economia e Consumi "Carlo A. Ricciardi", IULM;
- Dipartimento di Economia, Università degli studi G. D'Annunzio Chieti Pescara;
- Dipartimento di Economia e Finanza, Università di Bari Aldo Moro;
- Dipartimento di Studi aziendali ed economici, Università di Napoli Parthenope;
- Facoltà di Scienze economiche e giuridiche, Università degli Studi di Enna "Kore";
- Dipartimento di Studi Politici e Sociali, Università degli Studi di Salerno;
- Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano;

Successivamente alla costituzione del Centro potranno aderire altre Università, Dipartimenti, Istituti o Centri, previa approvazione da parte del Consiglio di Direzione del Centro, così come previsto nel successivo art.14.

L'adesione di altre Università viene formalizzata mediante la stipula di apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione.

Art. 2 - Finalità del Centro

Il c.*MET05* nasce nell'ambito delle tradizioni di ricerca e delle collaborazioni già sviluppate dalle strutture proponenti.

Il Centro ha per obiettivi:

- i) l'attività di ricerca di economia applicata all'analisi delle industrie, dei sistemi locali e delle imprese nel contesto internazionale;
- ii) l'attività di ricerca in materia di politiche per l'industria e lo sviluppo in un'ottica di confronto fra processi locali e internazionalizzazione;
- iii) la promozione di approcci applicati in materia di politiche per l'industria e lo sviluppo, attraverso studi di caso, field work, laboratori permanenti, coinvolgimento di imprese e istituzioni.

In questi ambiti il Centro si propone di promuovere:

- i) una più ampia rete nazionale che, partendo dalle Università afferenti, coinvolga altri gruppi di ricerca;
- ii) accordi di collaborazione con università estere e centri di ricerca internazionali;
- iii) il confronto dei progetti e dei risultati della ricerca fra la comunità scientifica italiana e internazionale;
- iv) la valorizzazione e le ricadute dei risultati delle ricerche, anche attraverso rapporti di collaborazione con soggetti pubblici e privati ;
- v) attività didattiche e di alta formazione anche in collaborazione con una più vasta rete nazionale e internazionale di docenti e ricercatori.

Art. 3 - Sede amministrativa

Per i primi cinque anni dalla stipula della presente convenzione, la sede amministrativa del Centro è istituita presso il Dipartimento di Economia e Manage-

ment dell'Università degli Studi di Ferrara.

In seguito, la sede sarà posta presso il Dipartimento di afferenza del Direttore Generale.

Le attività scientifiche del Centro si svolgono presso le sedi delle università convenzionate, e presso altre sedi universitarie con cui si sviluppano programmi di ricerca comuni.

Art. 4 - Organizzazione del Centro

Gli organi del Centro sono il *Consiglio di Direzione* e il *Direttore generale*.

Composizione, funzioni, nomina di tali organi sono le seguenti:

a) *Il Consiglio di Direzione.*

- È composto dallo stesso numero di membri per ciascuna Università afferente, nominati dalle rispettive strutture aderenti; in prima attivazione è formato da un componente per università; il numero può essere successivamente aumentato, fino ad un massimo di 2 per università afferente, su delibera del Consiglio stesso.
- Elege, nel suo seno, il Direttore generale del Centro.

Svolge funzioni di direzione scientifica e di gestione. In particolare:

- Formula le linee generali di sviluppo del Centro.
- Approva il programma di attività, il bilancio e la relazione consuntiva presentati dal Direttore generale.
- Approva la richiesta di adesione al Centro di nuove strutture.
- Approva il Regolamento di funzionamento del Centro e le sue modifiche.
- Accoglie le domande di adesione al Centro da parte di studiosi ed esperti in qualità di affiliati.

- Ratifica, in conformità di quanto disposto dal regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ateneo in cui ha sede il centro, contratti e convenzioni con altri enti firmati dal Direttore generale.
- Può decidere di nominare, su proposta del Direttore generale, un Comitato scientifico composto da studiosi di chiara fama nelle discipline di pertinenza del Centro.
- Delibera su modifiche dello statuto.

In vacanza del Direttore generale, il *Consiglio di Direzione* è convocato in seduta straordinaria dal membro anziano, solo ed esclusivamente per designare il Direttore generale stesso.

- Dura in carica 5 anni e i componenti sono rinnovabili.

b) *Il Direttore generale.*

- È nominato dal Rettore dell'Università sede amministrativa del Centro su designazione del *Consiglio di Direzione*.
- Il Direttore generale del Centro può sottoscrivere solo atti riguardanti le attività normate dalla presente Convenzione e che non comportino oneri economici in conformità con i regolamenti adottati dall'Università sede amministrativa; ogni altro genere di atto dovrà essere approvato dagli organi competenti del Dipartimento o dell'Ateneo sede amministrativa del Centro previa delibera del Consiglio di Direzione o, nel rispetto e secondo quanto previsto dai propri regolamenti vigenti in materia.
- Rappresenta il Centro.
- Presiede il Consiglio di Direzione che convoca almeno una volta l'anno.

- Promuove e organizza le attività del Centro e propone annualmente al Consiglio di Direzione il programma, il bilancio e la relazione consuntiva del Centro.
- Propone la collaborazione con altri enti;
- Per lo svolgimento delle attività giuridico amministrative il Direttore generale può avvalersi di un responsabile amministrativo e di uno o più collaboratori per lo svolgimento delle attività operative.
- Nomina gli affiliati al Centro, su proposta del Consiglio di Direzione;
- Nomina i Direttori di progetto o funzione ai quali affida la responsabilità dei gruppi operativi che realizzano le attività proprie del Centro, su proposta del Consiglio di Direzione.
- Al termine di ciascun anno solare dall'inizio delle attività, il Direttore generale del Centro presenta al Consiglio di Direzione una relazione sui risultati delle attività svolte. Tale relazione viene trasmessa ai Rettori delle Università aderenti.
- Dura in carica 5 anni, ed è rinnovabile.

Art. 5 – Affiliati

Al centro possono aderire studiosi ed esperti, anche esterni alle Università proponenti, secondo le modalità previste dal Regolamento di funzionamento del Centro.

Art. 6 - Collaborazione con altri organismi

Per lo svolgimento dei suoi compiti il Centro può stabilire, anche attraverso apposite convenzioni, forme di collaborazione con altri organismi pubblici o privati che abbiano per fine o comunque svolgano attività di ricerca e/o di didattica compatibili con le finalità del Centro.

Tali relazioni potranno essere formalizzate, su proposta del Consiglio di Direzione, secondo le procedure previste dalle disposizioni e dai regolamenti vigenti presso l'Università sede amministrativa del Centro.

Art. 7 Finanziamenti e gestione amministrativo-contabile

Il Centro non assume obbligazioni per conto dei singoli partecipanti né rappresenta i singoli partecipanti, agendo per nome e per conto proprio. I partecipanti del Centro non si assumono le obbligazioni del Centro né possono assumere obbligazioni per conto del Centro. E' esclusa ogni garanzia dell'Università sui prestiti contratti dal Centro.

Il Centro opera mediante eventuali fondi provenienti dalle sedi afferenti, da altri enti pubblici e da privati, attraverso la stipula di apposite convenzioni nel rispetto delle normative delle università afferenti. Tali fondi, con vincolo di destinazione al Centro stesso, saranno gestiti dal Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Ferrara in conformità di quanto disposto dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di Ferrara.

Le Istituzioni Universitarie che sottoscrivono la presente convenzione e che aderiranno successivamente si impegnano a contribuire alle attività del Centro attraverso il sostegno di specifici progetti. Eventuali contributi finanziari dovranno essere deliberati dai competenti organi delle Istituzioni Universitarie.

Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei solo per il tramite delle Università convenzionate in relazione all'effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibili per i progetti. I rapporti tra le Università coinvolte saranno oggetto di specifici accordi scritti tra le stesse.

Le Parti convengono che per i progetti di ricerca concordati e sviluppati

nell'ambito del presente accordo, la titolarità degli eventuali risultati seguirà il criterio della natura e del grado di apporto alle attività di ricerca conferito dalle parti.

La gestione dei finanziamenti è affidata al Dipartimento di afferenza del Direttore generale. Tutti gli oneri relativi all'organizzazione del Centro graveranno sulle risorse del Centro stesso.

Art. 8: Tutela della Salute e Sicurezza sul Luogo del Lavoro

Ogni Università convenzionata garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente Convenzione.

L'Ente ospitante si impegna ad adempiere nei confronti del personale e dei soggetti incaricati dell'altra parte agli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell'Università ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

Il personale di ciascuna delle Università convenzionate, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'Università ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.

Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di

sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di ciascuna Università convenzionata non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università convenzionate al Centro senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Art. 9: Coperture assicurative

Ciascuna Università convenzionata garantisce, per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, la copertura assicurativa del proprio personale (compresi i collaboratori, i dottorandi, gli assegnisti e gli studenti) sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile.

Ogni Università convenzionata, su indicazione dei rispettivi Dipartimenti aderenti, si impegna a comunicare per iscritto ed annualmente alle altre Università convenzionate l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali delle Università convenzionate e partner nello svolgimento delle attività di ricerca. Ogni variazione del personale nel corso dell'anno dovrà essere comunicata per iscritto.

Art. 10: Obblighi di riservatezza e Privacy

Si definiscono Informazioni Riservate: tutte le informazioni fornite in forma tangibile e non tangibile tra le quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole che siano comunicate da una Parte divulgante le Informazioni Riservate a una Parte ricevente le Informa-

zioni Riservate nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione, inclusi altresì i risultati, ed espressamente individuate come confidenziali/riservate.

La natura riservata delle Informazioni Riservate dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda. Le Informazioni Riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali Informazioni Riservate sono state veicolate dalla Parte divulgante alla Parte ricevente.

Con la sottoscrizione della presente convenzione la Parte ricevente si impegna a mantenere la confidenzialità e a non divulgare a terzi il contenuto delle Informazioni Riservate senza la previa autorizzazione scritta della Parte divulgante.

La Parte ricevente si impegna in ogni caso a trattare e proteggere le Informazioni Riservate con la massima diligenza possibile e, in ogni caso, ad applicare tutte le misure che la Parte ricevente adotta per trattare e proteggere le proprie Informazioni Riservate di uguale natura.

Gli obblighi di confidenzialità stabiliti dalla presente convenzione dovranno essere rispettati dalla Parte ricevente per il periodo stabilito con la parte divulgante.

Resta inteso che non saranno considerate Informazioni Riservate le informazioni che:

- siano di pubblico dominio al momento della loro rivelazione o lo diventino in seguito a condizione che ciò non derivi dall'inadempimento agli

obblighi di confidenzialità della Parte ricevente;

- siano note alla Parte ricevente prima della loro rivelazione o siano acquisite o sviluppate in modo indipendente dalla Parte ricevente o dal proprio personale, inclusi i borsisti, stagisti e dottorandi;
- sia previsto che debbano essere rivelate per effetto di legge o per ordine dell'autorità giudiziaria, purché la Parte ricevente ne dia notizia alla Parte divulgante prima di rivelarle, affinché possano essere predisposte tutte le misure necessarie per garantire la divulgazione limitatamente ai requisiti di legge o all'ordine dell'autorità giudiziaria;
- siano ottenute dalla Parte ricevente per il tramite di un terzo il quale le conosce in buona fede e ha pieno e legittimo titolo di disporne.

Con riferimento alle “Informazioni riservate” la Parte ricevente:

- utilizzerà le “Informazioni riservate” per il solo e unico scopo dell'esecuzione delle attività di cui al presente atto;
- non utilizzerà le “Informazioni riservate” in alcun modo che possa rivelarsi dannoso, anche solo indirettamente, alla Parte divulgante;
- non potrà riprodurre, in tutto o in parte, le “Informazioni riservate” se non quanto espressamente autorizzato con apposito atto scritto dalla Parte divulgante;
- restituirà, a seguito di semplice richiesta scritta della Parte divulgante, tutta la documentazione relativa alle “Informazioni riservate” che sia stata consegnata, nonché tutte le riproduzioni della stessa documentazione che siano state autorizzate;
- distruggerà, a seguito di semplice richiesta scritta della Parte divulgante, tutta la documentazione relativa alle “Informazioni riservate” che sia stata conse-

gnata, nonché tutte le riproduzioni della stessa documentazione che sia-no state autorizzate.

Nel caso in cui la Parte divulgante non chieda la restituzione o la distruzione della documentazione relativa alle “Informazioni riservate” o delle riproduzioni della stessa che siano state autorizzate allo scadere della presente Convenzione, la Parte ricevente conserverà tale documentazione e tali riproduzioni con la cura del buon padre di famiglia e provvederà a distruggerle scaduto il periodo di riservatezza convenuto.

La Parte ricevente si impegna a limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all'interno della propria organizzazione ai soli soggetti che ne debbano venire a conoscenza in ragione della natura del loro incarico.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), recante il Regolamento Generale sulla protezione dei dati, e, per quanto applicabile, del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), le parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse alla presente convenzione. I dati verranno conservati per tutta la durata della convenzione stessa e successivamente nei termini previsti per la prescrizione ordinaria. Il trattamento dei dati personali sarà eseguito da ciascuna parte nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 5 del GDPR. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del GDPR, ad opera di soggetti appositamente autorizzati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 ovvero da soggetti esterni nominati responsabili del tratta-

mento ai sensi dell'art. 28 del GDPR che svolgono attività strumentali o accessorie. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Art. 11: Diritto di proprietà intellettuale

Il Direttore generale assicura che sia data adeguata rilevanza alle Università aderenti ed ai Professori e Ricercatori coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi.

Il Consiglio di Direzione può farsi promotore, presso le Università coinvolte, del deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, sulla base degli effettivi apporti delle Università aderenti, fermi restando i diritti morali riconosciuti dalla legge agli inventori.

In ogni caso, salva contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, e altri risultati frutto di progetti scientifici collaborativi, seguirà il criterio della natura e del grado di apporto ai progetti conferito dalle parti.

Restano salvi, in ogni caso, i diritti morali degli autori ai sensi della vigente legislazione in materia. Nel caso in cui più Parti abbiano contribuito al conseguimento di tali risultati l'allocazione e i termini della comproprietà saranno oggetto di specifica pattuizione in separati accordi.

Resta salvo, in ogni caso, il diritto morale di autore ai sensi della vigente legislazione in materia e per tutto quanto non previsto da questo accordo, i regolamenti delle singole università e le norme vigenti in materia.

Art. 12 - Durata e recesso

La presente convenzione ha la durata di otto anni, rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti, approvato dai competenti organi, dopo opportuna verifica della positività della collaborazione.

Le strutture aderenti possono recedere anticipatamente alla scadenza della convenzione previa delibera del proprio organo di competenza, dandone comunicazione mediante dichiarazione scritta indirizzata al Direttore generale del Centro a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dell'Ateneo sede amministrativa, con almeno 90 giorni di preavviso, salvo l'obbligo di portare utilmente a compimento le attività in corso di esecuzione, in modo da non pregiudicare gli altri Atenei convenzionati o Terzi.

Il Direttore generale sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del Consiglio di Direzione.

Art. 13 – Scioglimento del Centro

Il Centro si scioglie per deliberazione a maggioranza dei due terzi del Consiglio di Direzione, oppure quando le adesioni si riducono a meno di tre.

Nel caso di scioglimento i beni del Centro saranno assegnati dal Consiglio di Direzione di gestione ai Dipartimenti delle Università aderenti al Centro stesso.

Art. 14 - Ulteriori adesioni

Il Centro è aperto alle adesioni di altri Dipartimenti universitari e istituti di ricerca che condividano le finalità di cui all'art. 2 e che ne facciano motivata richiesta.

L'adesione è subordinata al parere favorevole del Consiglio di Direzione del Centro, che si deve esprimere all'unanimità.

L'adesione di altre Università viene formalizzata mediante la stipula di apposi-

to atto aggiuntivo alla presente convenzione.

Art. 15 - Entrata in vigore

Lo Statuto entra in vigore dalla data di stipula della Convenzione da parte dei Rettori delle Università aderenti.

Art. 16 - Norma transitoria

Le parti concordano che il Consiglio di Direzione conseguente alla prima applicazione della presente convenzione, con un componente per ogni università aderente, ai sensi dell'art. 4 punto a), è formato da: Prof. Marco R. Di Tommaso (Dipartimento Economia e Management, Università di Ferrara); Prof. Mario Biggeri (Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa, Università di Firenze); Prof. Donato Iacobucci (Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Università Politecnica delle Marche); Prof. Elisa Barbieri (Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia); Prof.ssa Benedicta Marzinotto (Dipartimento di scienze economiche e statistiche, Università di Udine); Prof. Pietro Masina (Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università L'Orientale di Napoli); Prof.ssa Francesca Spigarelli (Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Macerata); Prof.ssa Annamaria Nifo (Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi, Università del Sannio); Prof. Luca Barbarito (Dipartimento di Business, Diritto, Economia e Consumi "Carlo A. Ricciardi", IULM); Prof. Alessandro Sarra (Dipartimento di Economia, Università degli studi G. D'Annunzio Chieti Pescara); Prof. Francesco Prota (Dipartimento di Economia e Finanza, Università di Bari Aldo Moro); Prof. Roberto Iorio (Dipartimento di Studi Politici e Sociali, Università di Salerno); Prof. Vincenzo Fasone (Facoltà di Scienze economiche e giuridiche, Università Kore); Prof. Salvatore Capasso (Dipartimento di Studi aziendali ed

economici, Università di Napoli Parthenope); Prof.ssa Ilaria Mariotti (Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano).

Art. 17: Spese, bollo e firma digitale

La presente convenzione, in unico originale, è firmata digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2, del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in quanto riconducibile alle fattispecie di cui all'art. 15, c.2 bis della Legge 241/1990.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Ateneo sede amministrativa del Centro (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Ferrara autorizzazione numero 7035/2016 del 17/02/2016, con decorrenza dal giorno 01/01/2016) sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

La Convenzione, sottoscritta mediante firma digitale e conservata agli atti delle Università stipulanti, entra in vigore a partire dalla data di sottoscrizione dell'ultimo firmatario.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

- Per l'Università degli Studi di Ferrara

Magnifico Rettore Prof. Giorgio Zauli

- Per l'Università Politecnica delle Marche

Magnifico Rettore Prof. Sauro Longhi

- Per l'Università degli Studi di Firenze

Magnifico Rettore Prof. Luigi Dei

- Per l'Università degli Studi di Napoli - L'Orientale

Magnifica Rettore Prof.ssa Elda Morlicchio

- Per l'Università degli Studi di Udine
Magnifico Rettore Prof. Alberto Felice De Toni
- Per l'Università degli Studi Ca' Foscari Venezia
Magnifico Rettore Prof. Michele Bugliesi
- Per l'Università degli studi G. D'Annunzio Chieti Pescara
Magnifico Rettore Prof. Sergio Caputi
- Per l'Università degli Studi di Macerata
Magnifico Rettore Prof. Francesco Adornato
- Per l'Università degli Studi del Sannio di Benevento
Magnifico Rettore Prof. Filippo de Rossi
- Per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Magnifico Rettore Prof. Antonio Felice Uricchio
- Per l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope"
Magnifico Rettore Prof. Alberto Carotenuto
- Per la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM
Magnifico Rettore Prof. Gian Battista Canova
- Per l'Università degli Studi di Enna "Kore"
Presidente Prof. Cataldo Salerno
- Per l'Università degli Studi di Salerno
Magnifico Rettore Prof. Aurelio Tommasetti
- Per il Politecnico di Milano
Magnifico Rettore Prof. Ferruccio Resta